



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAGLIARI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI

e con il coinvolgimento della Casa circondariale di Cagliari-Uta, la Questura di Cagliari, il Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Cagliari

Visto l'art. 83, comma 7 lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";
visto l'art. 83, comma 7 lett. e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";
considerato che l'art. 83, comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";
considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria n. P-5102 del 27 marzo 2020 (Linee guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte) ha raccomandato di promuovere lo svolgimento delle udienze penali non differite mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione della DGSIA, invitando i dirigenti degli uffici a stipulare appositi protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali;
considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
considerato che il Consiglio superiore della magistratura, sulla scorta dei protocolli già adottati da alcuni uffici giudiziari, ha altresì predisposto uno schema di protocollo per le udienze direttissime;
considerato che gli uffici giudiziari di Cagliari hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento;
rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene

detto";

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (dr. art. 146 bis citato, comma 5);

considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 cod. proc. pen. nonché gli interrogatori di persone sottoposte a misura cautelare ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. vengono condotti attraverso sistemi di collegamento da remoto.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti nel presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali (skype) ovvero al sistema di videoconferenza.
3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato o la persona nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza che dispone la misura cautelare, verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria, la quale ne darà atto nel verbale d'arresto o in quello di esecuzione della misura coercitiva personale, l'indirizzo e-mail (non PEC) al quale saranno trasmessi gli atti e il link per la partecipazione all'udienza.
5. La polizia giudiziaria dovrà, inoltre, comunicare al difensore, ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più prossimi congiunti o familiari dell'arrestato.
6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, cod. proc. pen., oppure nel caso in cui si debba procedere all'interrogatorio di garanzia per una delle misure cautelari diverse da quelle detentive o per una misura di sicurezza, la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio di Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida o l'interrogatorio da remoto.
7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o dell'esecuzione di una misura coercitiva personale, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato (compresa la Casa circondariale) ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria o la cancelleria dell'ufficio GIP, darà atto nel relativo verbale.
8. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria e della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
9. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.
10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero di turno preventivamente comunicato il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato, nonché l'indirizzo di posta elettronica e il contatto telefonico

degli operatori di P.G. presso cui verrà attivata la videoconferenza con l'arrestato e il difensore.

11. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato pdf sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

12. La segreteria del pubblico ministero o, nelle ipotesi di cui all'art. 294 cod. proc. pen., la cancelleria dell'ufficio GIP, verificata la completezza degli atti provvederà dopo l'iscrizione e la formazione del fascicolo digitale ad inviarli all'indirizzo email indicato dal difensore anche attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

13. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo, nonché gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici della polizia giudiziaria presso la quale sarà attivato il collegamento da remoto.

14. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

15. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) e accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *per ragioni di sicurezza*, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

16. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

17. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.


18. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto da giudice e dagli altri interlocutori.

19. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla *stanza virtuale* della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su TEAMS. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo, inviati al difensore sulla email utilizzata per il collegamento da remoto e immediatamente rimossi dalla *stanza virtuale* attivata in TEAMS.

Cagliari, 6 aprile 2020


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Dott. Mauro Grandesso Silvestri)




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

(Avv. Aldo Luchi)



ALLEGATO – MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire TEAMS e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software TEAMS già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da *immetti il nome*) il cognome e il nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la videoconferenza deve essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera e il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di TEAMS poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.